

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

Approvato con deliberazione consiliare n° 32 del 29.05.2013  
Modificato con deliberazione consiliare n° 31 del 21.05.2014  
Modificato con deliberazione consiliare n° 34 del 13.04.2017  
Modificato con deliberazione consiliare n° 26 del 20.04.2021  
Modificato con deliberazione consiliare n° 28 del 28.04.2023  
Modificato con deliberazione consiliare n° 63 del 26.07.2024

## **PREMESSA**

L'articolo 6 della legge quadro in materia di inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, assegna al Comune la competenza di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti di immissione definiti dall'articolo 2, comma 3 della citata legge ("valori limite assoluti – valori limite differenziali", come determinati dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, per quanto concerne il regime transitorio previsto dall'articolo 15 della legge 447/95, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

La recente legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, all'articolo 20, comma 6, confermando quanto disposto dalla legge statale, demanda al Comune la competenza al rilascio dell'autorizzazione succitata.

**Il presente regolamento stabilisce le modalità e le prescrizioni per le autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.**

Le presenti norme sono conformate alla normativa vigente e alle linee guida in materia di inquinamento acustico ed in particolare:

- alla Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale";
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare";
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- al Decreto Ministeriale 16/02/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- alla Legge Regionale n. 16 del 18/06/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- ai "criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della Legge regionale 18 giugno 2007 n. 16", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 05/03/2009;
- ai criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17/12/2009;
- alle Linee guida dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- al Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese".

## DEFINIZIONI

a) Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

- **Inquinamento acustico:** introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.
- **Sorgenti sonore fisse:**
  - gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
  - le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
  - i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
  - le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte quelle non comprese tra le fisse.
- **Attività rumorose permanenti:** le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
- **Attività rumorose temporanee:** qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa. Tra le attività rumorose a carattere temporaneo soggette ad autorizzazione comunale, anche in deroga ai limiti di legge, si possono far rientrare:
  - a) le **attività di intrattenimento ed allietamento** ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo.
  - b) Le **manifestazioni temporanee** in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.
- **Attività produttive:** tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.
- **Postazioni di servizi commerciali polifunzionali:** i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq. 500, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.
- **Impianti sportivi e ricreativi:** gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano,

i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.

- **Opera:** gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc...
- **Clima acustico:** l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.
- **Documentazione acustica tecnica:** la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Clima Acustico.
- **Documentazione previsionale di impatto acustico:** documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
- **Valutazione previsionale di clima acustico:** documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.

b) Per quanto non specificato nelle presenti Norme valgono le definizioni contenute nelle norme nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico.

# **ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1.1 Campo di applicazione**

- a) Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

- b) Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche non eccedano la normale tollerabilità, ferme restando, in caso contrario, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale.

## **CAPO II - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI**

### **Articolo 2.1 Campo di applicazione**

- a) Sono regolamentate da questo capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali e assimilabili, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada").

### **Articolo 2.1 bis Esclusioni**

- a) I soggetti che eseguono pubblici servizi e lavori pubblici, nonché quelli che appartengono all'Amministrazione Comunale sono esonerati dal rispetto degli articoli 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del presente Regolamento e devono rispettare le prescrizioni contenute negli ordini di servizio ovvero nei programmi di esecuzione approvati dall'Amministrazione Comunale.
- b) Solo nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, igiene, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi può essere consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza, a cura del richiedente.
- c) Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e allo svolgimento delle attività di pulizia delle strade sono esonerati dal rispetto di orari, periodi e limiti acustici. Essi avranno comunque cura di adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.

### **Articolo 2.2 Indicazioni generali**

L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n. 14 del 08/05/2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzatura da utilizzare all'aperto. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale e comunitaria vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio

cofanature, opportuni posizionamenti nel cantiere, ecc.) e dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda.

- Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati per ottemperare al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, se non sostituibili con dispositivi di tipo luminoso.
- Di norma dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose.
- L'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo.
- La collocazione di attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture di cantiere.

### Articolo 2.3 Orari

- a) Tutte le attività cantieristiche edili e similari e stradali, incluse quelle svolte all'interno degli edifici da soggetti privati, sono consentite nei seguenti orari e periodi:

Periodo	Date	Orari
<b>INVERNALE</b>	<b>16 SETTEMBRE - 30 APRILE</b>	8:00- 12:30 e 13:30-19:00 dal lunedì al venerdì; 8:00-12:30 e 13:30-17:00 sabato e prefestivi
<b>PRIMAVERILE</b>	<b>1 MAGGIO – 31 MAGGIO</b>	8:00-12:30 e 13:30-19:00 dal lunedì al venerdì; sabato e prefestivi esclusi
<b>PRE-ESTIVO</b>	<b>1 GIUGNO – 14 GIUGNO</b>	8:00-12:30 e 16:00-18:30 dal lunedì al venerdì; sabato e prefestivi esclusi
<b>ESTIVO</b>	<b>15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE</b>	<b>LAVORI VIETATI</b>  ad esclusione Lavori di modesta entità o di finitura che rispettano i limiti acustici e quelli previsti all'art.2.6 comma 1 9:00-12:00 16:00-18:30 festivi esclusi

- b) Tutte le attività cantieristiche edili e similari, incluse quelle svolte all'interno degli edifici da soggetti privati, sono vietate nei seguenti giorni:
- tutte le domeniche ed i giorni festivi dell'anno;
  - dal sabato antecedente al lunedì successivo alla domenica di Pasqua (compresi);
  - dal venerdì antecedente alla domenica alla festività dell'Ascensione (compresi);

- dal venerdì antecedente al lunedì successivo alla festività di Pentecoste (compresi);
- dal giovedì antecedente alla domenica alla festività del corpus domini (compresi);
- il giorno 24 dicembre e il giorno 31 dicembre (vacanze natalizie);
- dal giorno 15 giugno al giorno 15 settembre (periodo estivo) ad esclusione delle attività consentite all'art. 2.6 – Lavori di manutenzione- arti e mestieri – attività artigianali - Emergenze;

## Articolo 2.4 Limiti

- a) L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali e assimilabili, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i limiti assoluti riportati in Tabella 1, intesi come livelli equivalenti rilevati su base temporale di almeno 15 minuti.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite dB(A)
<b>I aree particolarmente protette</b>	65
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>	
<b>III aree di tipo misto</b>	70
<b>IV aree di intensa attività umana</b>	
<b>V aree prevalentemente industriali</b>	
<b>VI aree esclusivamente industriali</b>	75

Tabella 1 – Limiti attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali e assimilabili

- b) Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.
- c) Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.
- d) Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui all'Allegato A, delle Norme di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

## Articolo 2.5 Modalità autorizzative

- a) Tutte le attività cantieristiche edili e similari e stradali aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1. attività svolte conformemente al disposto di cui all'art. 2.3;
  2. ubicazione a distanze superiori a 100 m dalle strutture di cura o di soccorso e scuole;
  3. rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti dall'art. 2.3 e 2.4 delle presenti Norme;
- non necessita di autorizzazione da parte del Comune in materia di emissioni rumorose.
- b) Qualora i lavori debbano derogare dai limiti indicati al comma a) del presente articolo, il responsabile del cantiere edile, stradale o assimilabile (direttore del cantiere, rappresentante legale o direttore lavori dell'impresa che esegue i lavori) deve richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga prevista dal punto h), del comma 1, dell'art. 6 della Legge 447/95.
- c) La richiesta di autorizzazione in deroga di cui al comma precedente va prodotta sulla base della modulistica disponibile sul sito della Città di Lignano Sabbiadoro:

<https://comune.lignano-sabbiadoro.ud.it/amministrazione/documenti-e-dati/modulistica/modulistica-ufficio-edilizia-privata>

sezione: Modulistica Ufficio Edilizia Privata

file: richiesta\_deroghe\_attività\_cantieristiche.odt

- d) Per i cantieri in cui si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
- e) Il Comune per la concessione dell'autorizzazione in deroga può chiedere preventivamente il parere dell'ARPA (allegato 3 "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico", ARPA FVG), trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente. L'ARPA può richiedere integrazioni. Deroghe ai limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991 per attività di cantiere possono essere rilasciate solo previo nulla osta rilasciato da ARPA FVG, da richiedere su modello indicato nelle linee guida dell'Agenzia del maggio 2008, approvate con decreto del direttore generale ARPA n. 123 del 20/05/2008.
- f) Le deroghe per orari e giorni stabiliti all'art. 2.3 del presente Regolamento possono essere rilasciate dal Comune, solo per comprovate necessità inerenti alla sicurezza del cantiere, per prevenire pericoli a persone o cose. La richiesta di deroga dovrà contenere i seguenti tre elementi: 1) tipologia dei lavori; 2) ragioni dell'urgenza; 3) luogo in cui è situato il cantiere con indicazione della tipologia degli edifici circostanti.
- g) L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico. In particolare, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, questo in presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, dove può imporre un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.
- h) Il Comune a seguito di motivata segnalazione di disturbo può riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.
- i) Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

#### **Art. 2.6 – Lavori di manutenzione- arti e mestieri – attività artigianali - Emergenze**

1. Nel "Periodo Estivo" saranno esentati dalla presentazione della domanda di autorizzazione in deroga e da ogni altra comunicazione, a condizione che vengano svolti esclusivamente nei giorni feriali, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30, che non superino i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica, che non comportino l'utilizzo di utensili e macchine particolarmente rumorosi (quali martelli demolitori pneumatici/elettrici, smerigliatrici, escavatori, ecc.) e che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, le seguenti attività lavorative:

- Lavori occasionali o di piccola riparazione all'interno di edifici della durata non superiore a 2(DUE) giorni consecutivi e non ripetibili;
- lavori di sistemazioni esterne consistenti in ripristini, piccoli interventi di riparazione della durata non superiore a 2(DUE) giorni consecutivi e non ripetibili;
- l'esercizio di arti e mestieri all'interno di laboratori;
- attività artigianali finalizzate all'esecuzione di piccoli interventi manutentivi;

2. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è **concessa deroga** agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento. In caso di lavori di somma urgenza, indispensabili per prevenire pericoli immediati a persone o cose, non differibili nel tempo, che non abbiano una durata temporale superiore a due giorni (non ripetibili) e per i quali non sia possibile richiedere anticipatamente la deroga di cui all'art. 2.5 lett. b) e c), il proprietario dell'immobile o l'amministratore di condominio o il locatario, dovrà comunicarlo utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Città di Lignano Sabbiadoro:

<https://comune.lignano-sabbiadoro.ud.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/segreteria-polizia-locale>

sezione: Modulistica

file: modulocomunicazione\_lavori\_somma\_urgenza.doc

Tale Comunicazione dovrà essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori con le seguenti modalità:

- a) consegna preventiva presso il protocollo comunale. È consentita la preventiva comunicazione all'indirizzo mail [protocollo@comune.lignano-sabbiadoro.ud.it](mailto:protocollo@comune.lignano-sabbiadoro.ud.it) negli orari di chiusura del protocollo comunale;
- b) mediante invio alla PEC del Comune di Lignano Sabbiadoro [comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it](mailto:comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it);
- c) Il modulo trasmesso dovrà essere disponibile in copia presso il luogo dell'intervento ed esibito, su richiesta, agli organi accertatori.

Le comunicazioni presentate incomplete o inviate con modulistica non conforme non saranno ritenute valide. Non saranno ritenute valide le comunicazioni presentate incomplete o inviate con modulistica non conforme a quella predisposta da questo Ente e disponibile nel sito del Comune di Lignano Sabbiadoro

<https://comune.lignano-sabbiadoro.ud.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/segreteria-polizia-locale>

sezione: Modulistica

file: modulocomunicazioneelavorisommaurgenza.doc

## **Articolo 2.7 Sanzioni**

In caso di violazioni al presente capo del Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro, nonché l'ordine di cessazione delle attività.

In caso di presentazione della "Comunicazione di esecuzione di lavori di somma urgenza" incompleta o inviata con modulistica non conforme è prevista una sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro, nonché l'ordine di cessazione immediata delle attività.

La deroga rilasciata ai sensi dell'art. 2.5 lett. b) e c) o la comunicazione inoltrata ai sensi dell'art. 2.6, devono essere tenute o affisse presso il luogo di intervento con la ricevuta di trasmissione/presentazione, limitatamente alla durata dell'intervento, per essere esibite agli organi accertatori. La violazione di cui sopra, comporta la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro.

## CAPO III - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

### Articolo 3.1 Campo di applicazione

- a) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.
- b) Si considerano attività rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge nelle modalità stabilite dal presente regolamento.
- c) Ai sensi dell'art.4, comma 1 del d.P.R. n. 227/11 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del medesimo Decreto, fatta eccezione per: le attività alberghiere, le attività agroturistiche, le attività di ristorazione collettiva e pubblica, i ristoranti, le trattorie, le pizzerie comprese quelle da asporto, le mense, i bar, le attività ricreative, le attività culturali, le attività operanti nel settore dello spettacolo, le palestre, gli stabilimenti balneari e le sale da gioco, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica; in ogni caso l'uso degli impianti di diffusione sonora non può protrarsi oltre le ore 24:00.
- d) Le nuove attività dovranno presentare la documentazione a mezzo portale SUAP in rete della Regione Friuli Venezia Giulia comprensiva del documento previsionale di impatto acustico e manterranno la validità correlata alla titolarità o rappresentanza legale della stessa.
- e) Per le attività già esistenti si rimanda a quanto previsto all'art 3.8.
- f) Qualora vengano apportate modifiche all'impianto, dovrà essere presentata nuova documentazione.
- g) In caso di sub-ingresso, qualora il subentrante non abbia apportato modifiche agli impianti di emissione sonora esistenti potrà avvalersi della documentazione previsionale di impatto acustico già depositata agli atti del Comune, autocertificando ai sensi del DPR 445/2000 ed indicandone gli estremi per le successive verifiche degli uffici competenti.
- h) Gli esercizi ricreativi quali strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, ecc. sono soggetti all'obbligo di presentazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; in ogni caso l'uso degli impianti di diffusione sonora non può protrarsi oltre le ore 24:00.

- i) Per le attività diverse da quelle indicate alla lettera c), le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; in ogni caso l'uso degli impianti di diffusione sonora non può protrarsi oltre le ore 24:00.
- j) Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente regolamento e dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività che non usano impianti di diffusione sonora e non svolgono manifestazione/eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- k) La dichiarazione sostitutiva di notorietà è resa dal titolare/responsabile o legale rappresentante dell'attività sulla base di un documento di valutazione previsionale di impatto acustico già in possesso e prontamente disponibile ad esibizione su semplice richiesta degli uffici competenti o degli organi di controllo.
- l) Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli sulla stessa, potrà avvalersi dell'ARPA o di un Tecnico competente, in tal caso le spese sostenute verranno addebitate al titolare dell'attività.

### **Articolo 3.2 Indicazioni generali**

- a) Le manifestazioni e le attività di cui all'art. 3.1 lettera a) dovranno essere preferibilmente ubicate in siti ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale sotto il profilo acustico, che saranno indicati specificatamente nel provvedimento autorizzativo;
- b) Lo svolgimento di una manifestazione temporanea e/o attività in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - massimizzare la distanza della manifestazione e/o attività, ed in particolare dei luoghi delle attività più rumorose, dai recettori (intesi come abitazioni, scuole strutture sanitarie, parchi, etc.);
  - posizionare le sorgenti rumorose, in particolar modo a carattere continuativo, (compressori, generatori, aspiratori, etc.) all'interno della manifestazione, in modo tale da minimizzare il disturbo alle abitazioni vicine;
  - limitare tempi prolungati di utilizzo di strumenti e attrezzature rumorose (amplificatori, diffusori, etc.);
  - mettere in atto eventuali opere mitigative al fine di ridurre l'emissione sonora di sorgenti sonore particolarmente rumorose;
  - porre in essere ogni altro accorgimento utile rispetto al caso concreto;
- c) Per periodo estivo si intende il periodo tra il 01 maggio ed il 30 settembre; per periodo invernale si intende il periodo tra il 01 ottobre ed il 30 aprile.
- d) Qualora più manifestazioni, anche svolte da diversi proponenti, interessino nell'arco dell'anno lo stesso sito ovvero i medesimi ricettori, è opportuno che venga considerata la durata cumulativa delle attività più rumorose, nei termini indicati in Tabella 2.
- e) Qualora più manifestazioni, anche svolte da diversi proponenti, interessino in contemporanea lo stesso sito ovvero i medesimi ricettori, è opportuno che vengano considerate, da un punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, come un unico evento.

### **Articolo 3.3 Orari e limiti delle attività a carattere temporaneo, per l'impiego di impianti audiovisivi e riproduzione musicali, utilizzo di sistema tarato e svolgimento di concertini**

- a) Lo svolgimento nel territorio comunale di attività rumorose temporanee mediante l'utilizzo di impianti di riproduzione musicale (tv, radio, lettore cd-mp3 o similari, juke box, musica filo diffusione, ecc.) in conformità al presente Regolamento, che non necessitano di deroga sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 24.00. E' fatto salvo l'utilizzo di impianti audiovisivi (tv), non collegati a dispositivi di amplificazione sonora, esclusivamente all'interno delle strutture ricettive.
- b) L'utilizzo degli apparecchi karaoke, D.J. Set, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo (concertini), sia all'interno che all'esterno del locale, su area privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione, è consentito:
1. su tutto il territorio comunale
    - per non più di due giorni a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e per un totale di 16 giornate nel periodo estivo;
    - per non più di due giorni a settimana, dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e senza limitazione numerica nel periodo invernale.
  2. in piazza Gino Ursella, per la particolare conformazione urbanistica degli immobili circostanti, con alta concentrazione di abitazioni private, in applicazione delle Linee Guida dell'ARPA e di quanto stabilito dall'art. 3.2 del presente Regolamento, per non più di un giorno a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, per un totale di 16 giornate nel periodo estivo e nel rispetto della Calendarizzazione delle Manifestazioni previste per il sito.
  3. I gestori delle attività che intendano offrire un servizio di intrattenimento musicale – al fine di evitare il possibile disturbo della quiete pubblica, dovranno individuare un responsabile incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività musicale. Lo stesso dovrà essere facilmente individuabile dall'abbigliamento (ad esempio: scritta, casacca, ecc) ed il nominativo dovrà essere comunicato contestualmente alla presentazione della SCIA.
- c) Qualora venga installato un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi di antimanomissione, tarato da parte di tecnico competente (figura professionale definita dalla L. n. 447/1995, art. 2, comma 6), in conformità alla Zonizzazione acustica del Comune di Lignano Sabbiadoro l'uso degli impianti di diffusione è consentito dalle ore 9.00 alle ore 01:00. L'utilizzo del suindicato sistema è subordinato alla presentazione da parte dell'esercente di idonea Documentazione di Impatto Acustico, unitamente alla documentazione di avvenuta taratura dell'impianto di limitazione dei livelli sonori predisposti da parte di un Tecnico competente. Tale documentazione dovrà essere completa di planimetria del locale con indicazione del posizionamento delle casse acustiche. Nell'elaborato presentato tutta la strumentazione dovrà essere contrassegnata da lettere o numeri e da foto in modo da consentirne facilmente l'individuazione. Il limitatore di livelli sonori dovrà essere opportunamente sigillato con sistema antimanomissione. La documentazione dovrà essere conservata presso la struttura, ed esibita agli organi di controllo. Ogni qualvolta vengano apportate modifiche all'impianto, dovrà essere presentata nuova documentazione di cui al presente comma. In caso di cambio di gestione del pubblico esercizio, il gestore subentrante, deve attestare con atto notorio che l'impianto certificato non ha subito modifiche. Il Comune. Per l'esame della documentazione e per i controlli sulla stessa, potrà avvalersi dell'ARPA o di un Tecnico competente con spese a carico dell'esercizio.

- d) Le attività che intendano avvalersi di strumenti di diffusione sonora dovranno rispettare i seguenti limiti:

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NR MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA	LIMITE ORARIO	INDICAZIONE SUL NUMERO DI GIORNI MAX ALL'ANNO PER SITO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL e similari	6	FREQUENZA MASSIMA DI 4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	24:00  01:30 (periodo estivo)	15 GG (escluse le aree individuate nella tabella 3)
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano – bar concertini, Dj Set e karaoke, esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie strutture ricettive alberghiere etc..	16 (periodo estivo)	2 alla settimana 1 Piazza Ursella	24:00	32 GG (16 periodo estivo – per “sito” si intende il singolo pubblico esercizio)
SAGRE PAESANE Manifestazioni di partito, feste popolari, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, etc.	9	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive	16 GG (escluse le aree individuate nella tabella 3)
CIRCO	21	n.d.	23:00 nelle giornate feriali 00:30 nelle giornate prefestive e festive	42 GG
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	9	3 proiezioni per settimana	24.00	30gg

Tabella 2 – Limiti manifestazioni temporanee

- e) In caso di concomitanza di manifestazioni che abbiano luogo in aree adiacenti, il Comune può disporre una calendarizzazione in base al protocollo di acquisizione della richiesta.

### **Articolo 3.4 Modalità autorizzative per l'impiego di impianti audiovisivi e riproduzione musicali, utilizzo di sistema tarato e svolgimento di concertini**

- a) Le attività di cui all'articolo 3.3 lettera a), nel rispetto dei limiti indicati, non necessitano di autorizzazione.

- b) Lo svolgimento nel territorio comunale di quanto previsto all'articolo 3.3 lettera b) e sintetizzato nella Tabella 2 alla voce "INTRATTENIMENTI MUSICALI" quali ad es. piano – bar, concertini, Dj Set e karaoke, esercitati presso i pubblici esercizi, attività artigianali o commerciali a supporto di attività principale (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, strutture ricettive alberghiere etc.) sono consentiti nel rispetto dei limiti di giorni per manifestazione (16 periodo estivo e senza limitazione numerica nel periodo invernale), di frequenza (2 alla settimana in tutto il territorio comunale e 1 alla settimana in piazza Gino Ursella) e di orario (dalle 17:00 alle 24:00), rispettando le seguenti modalità:

1. deve essere inviata preventiva SCIA debitamente compilata in tutte le sue parti con dettagliata descrizione della tipologia dell'intrattenimento, degli apparecchi eventualmente utilizzati, dei giorni e dell'orario di svolgimento dell'iniziativa. Non saranno ritenute valide le comunicazioni presentate incomplete o inviate con modulistica non conforme a quella predisposta da questo Ente e disponibile nel sito del Comune di Lignano Sabbiadoro

<https://comune.lignano-sabbiadoro.ud.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/segreteria-polizia-locale>

sezione: Modulistica

file: modulo\_scia\_per\_concertini.pdf;

2. il modulo dovrà essere disponibile presso l'attività ed esibito ad ogni richiesta degli organi accertatori;
3. eventuali variazioni di data o cancellazioni di serate dovranno essere comunicate prima dello svolgimento dell'intrattenimento; diversamente l'evento verrà considerato a tutti gli effetti svolto e conteggiato nel totale delle serate concesse.

Lo svolgimento nel territorio comunale di quanto previsto dalla Tabella 2, ad esclusione degli intrattenimenti musicali, già normati nel precedente punto b), è consentito negli orari riportati dalla tabella su citata a condizione che ne venga fatta preventiva comunicazione. Tale comunicazione, da presentarsi almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e/o attività, deve essere prodotta sulla base della modulistica disponibile sul sito della Città di Lignano Sabbiadoro

<https://comune.lignano-sabbiadoro.ud.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/segreteria-polizia-locale>

sezione: Modulistica

file: modulo\_comunicazione\_manifestazione-evento.doc;

- c) Per le attività che non rispettano le prescrizioni relative al numero massimo di giorni per manifestazione ed agli orari di cui alla Tabella 2, ovvero le attività che il Comune individui come particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta come ad esempio concerti ed attività di intrattenimento musicale temporaneo o di pubblico spettacolo con grande afflusso di persone; la richiesta dell'autorizzazione in deroga può essere prodotta sulla base della modulistica disponibile sul sito della Città di Lignano Sabbiadoro da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e/o attività.

E' fatto in ogni caso divieto di superare il limite di emissione sonora di 65 dBA da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati, riferito ad un tempo di misura non inferiore a 15'. Non si applica il criterio differenziale e non sono da ritenersi applicabili altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

In ogni caso per i concerti, spettacoli, festival e similari, l'uso degli impianti di diffusione sonora non può protrarsi oltre le ore 01:30.

- c) Per le discoteche è fatto obbligo da parte dell' esercente di installare un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi di antimanomissione, tarato da parte di Tecnico competente (figura professionale definita dalla L. n. 447/1995, art. 2, comma 6), in conformità alla Zonizzazione acustica del Comune di Lignano Sabbiadoro. L'uso degli impianti di diffusione sonora non potrà protrarsi oltre le ore 05:00 nelle pertinenze esterne di competenza (ad es: giardino estivo, patio esterno, terrazze esterne). L'utilizzo del suindicato sistema è subordinato alla presentazione da parte dell' esercente di idonea Documentazione di Impatto Acustico, unitamente alla documentazione di avvenuta taratura dell'impianto di limitazione dei livelli sonori predisposti da parte di un Tecnico competente. Qualora vengano apportate modifiche all'impianto, dovrà essere presentata nuova documentazione di cui al presente comma. In caso di cambio di gestione del pubblico esercizio, il gestore subentrante deve attestare con atto notorio che l'impianto certificato non ha subito modifiche.
- f) Il Comune ha la facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria e di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.
- g) Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può richiedere preventivamente il parere dell'ARPA (allegato 3 "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico"), trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.
- h) L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.
- i) Se l'evento per la sua specificità è potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.
- j) Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli organi incaricati in caso di eventuali controlli.
- k) Il Comune può a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni

### Articolo 3.5 Manifestazioni a carattere temporanee nelle aree individuate nelle tabelle 3 e 4

- a) Il numero di giorni massimo per manifestazione individuato nella tabella 3 si intende complessivo per:
- concerti, spettacoli, festival e similari, etc.
  - sagre paesane, manifestazioni di partito, feste popolari, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, etc.
- b) Per le attività che si svolgono nelle seguenti aree:

Numero massimo di giornate per manifestazioni		
Area per manifestazione	Estate (01 maggio– 30 settembre)	Inverno (01 ottobre –30 aprile)
BEACH VILLAGE	60	10
BEACH ARENA	60	10
LIGNANO PINETA PIAZZA MARCELLO D'OLIVO	60	10

tabella 3

è fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione nelle seguenti modalità:

1. è fatto obbligo da parte dell'esercente di installare un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi di antimanomissione, tarato da parte di Tecnico competente, così come definito dalla L. n. 447/1995, art. 2, comma 6), che garantisca il rispetto dei limiti emissione sonora cui al CAPO II, art. 2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, in conformità alla Zonizzazione acustica definitiva individuata negli elaborati grafici 8.a e 8.b. Non si applica il criterio differenziale e non sono da ritenersi applicabili altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive); l'uso degli impianti di diffusione sonora non potrà protrarsi oltre le ore 24:00.
  2. la richiesta di autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di idonea Documentazione di Impatto Acustico, redatta ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 17 dicembre 2009 n. 2870, e Taratura dell'impianto di limitazione dei livelli sonori predisposti da parte di un Tecnico competente così come definito dalla L. n. 447/1995, art. 2, comma 6).
- c) E' possibile usufruire della deroga al limite orario delle 24:00 presentando richiesta dell'autorizzazione per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività rumorose a carattere temporaneo, nei limiti massimi di giornate stabilite dalla tabella 3; tale richiesta deve essere prodotta sulla base della modulistica disponibile sul portale SUAP in rete della Regione Friuli Venezia Giulia; in ogni caso l'uso degli impianti di diffusione sonora non potrà protrarsi oltre le ore 1:30.
- d) Per le attività che si svolgono nelle seguenti aree:

Numero massimo di giornate per manifestazioni		
Area per manifestazione	Estate (01 maggio– 30 settembre)	Inverno (01 ottobre –30 aprile)
TERRAZZA A MARE	15	50
PIAZZA DEL SOLE	25	10
PARCO SAN GIOVANNI BOSCO	30	10
ARENA ALPE ADRIA	40	10
PIAZZA G. URSELLA	40	10
PARCO HEMINGWAY	30	15
PIAZZA M. D'OLIVO	60	20
STADIO COMUNALE	45	10
VIA GORIZIA / PIAZZA FONTANA	15	50
AREA ANTISTANTE LUNA PARK	15	20

tabella 4

la richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività rumorose a carattere temporaneo deve essere prodotta sulla base della modulistica disponibile sul portale SUAP in rete della Regione Friuli Venezia Giulia; in ogni caso l'uso degli impianti di diffusione sonora non potrà protrarsi oltre le ore 1:30.

### Articolo 3.6 Deroghe

- a) Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.
- b) Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si

svolgono manifestazioni musicali o quelle elencate all'articolo 3.1, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 2.

- c) Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 13,00, dalle 15,00 alle 18,30 e dalle ore 21,00 alle ore 24,00, purché non superino i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica. Deroghe oltre le ore 24,00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Le manifestazioni sportive che si svolgono all'interno del Palazzetto dello Sport Comunale, non necessitano di autorizzazione.
- d) Il Comune può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento. Il Comune può chiedere la presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica secondo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16", comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. Tali deroghe potranno contenere prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.
- e) Per manifestazioni particolarmente rilevanti di carattere eccezionale, previa eventuale presentazione della Documentazione di Impatto Acustico ed eventuale parere ARPA FVG, possono essere concesse deroghe agli orari di spegnimento degli impianti di diffusione sonora.

### **Articolo 3.7 Sanzioni**

- a) In caso di esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in carenza o difformità di autorizzazione in deroga/SCIA e in caso di esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo oltre gli orari stabiliti nell'autorizzazione in deroga oppure oltre gli orari stabiliti per l'utilizzo del sistema automatico di limitazione dei livelli sonori (sistema tarato) è prevista una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro, nonché l'ordine di cessazione immediata delle attività eseguite in violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- b) E' disposta la cessazione dell'attività di allietamento/intrattenimento per 10 (dieci) giorni qualora venga accertato che, nel corso dell'anno solare, il gestore ha violato per più di 2 (due) volte le disposizioni del presente Regolamento in materia di orari.
- c) In caso di manomissione del sistema automatico di limitazione dei livelli sonori (impianto tarato), ovvero di difformità dell'impianto di emissione sonora rispetto a quanto presentato da parte dell'esercente ai sensi del presente Regolamento, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro, nonché l'ordine di cessazione immediata delle attività eseguite in violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- d) È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché quelle previste dal D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci.
- e) La violazione delle norme non già sanzionate dalla lettera a), b) e c) del presente articolo ed in caso di:
  - mancata presentazione della "comunicazione manifestazione/evento" o invio della stessa incompleta o con modulistica non conforme;
  - "Modulo SCIA per concertini" incompleta o inviata con modulistica non conforme. La presente disposizione non vale per la mancata presentazione totale della SCIAcomporta una sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro, nonché l'ordine di cessazione immediata delle attività eseguite in violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- f) In caso di mancato adeguamento alle disposizioni dell'art. 3.8, è prevista una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro, nonché l'ordine di cessazione immediata delle attività.

### **Articolo 3.8 Disposizioni transitorie**

Per le attività di cui all'art. 3.1 lettera c) e successive, viene concesso un termine di 180 giorni, dalla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, per adeguarsi a quanto previsto dal medesimo. Per tali attività dovrà essere presentata a mezzo PEC autocertificazione scaricabile dal Comune di Lignano Sabbiadoro:

<https://comune.lignano-sabbiadoro.ud.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/segreteria-polizia-locale>

sezione: Modulistica

file: modulo\_autocertificazione\_attivita\_a\_bassa\_rumorosita\_di\_cui\_allallegato\_b\_del\_dpr\_227\_11.pdf;

### **Articolo 3.9 Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e successive modifiche.

### **Articolo 3.10 Abrogazione precedenti disposizioni**

Il presente Regolamento modifica ed integra la precedente versione ed entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione.